



Numero registro generale 19863/2025

Numero sezionale 4505/2026

Numero di raccolta generale 20207/2026

Data pubblicazione 16/06/2026

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Giuseppe Lo Sardo

Presidente

Margherita Libri

Consigliere

Francesco Bruno

Consigliere

Annachiara Massafra

Consigliere

Manuela Cavallo

Consigliere Rel.

Oggetto:

CESSAZIONE DELLA	DELLA
MATERIA	DEL
CONTENDERE	-
SPESE DI LITE	-
SOCCOMBENZA	
VIRTUALE	-
MOTIVAZIONE	

Ad. 26/5/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19863/2025 R.G., proposto da:

██████████ **S.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████ e dall'Avv. ██████████
██████████ entrambi del foro di Napoli

-ricorrente-

CONTRO

██████████ **S.r.l.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ del foro di
Napoli

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania n. 3607/2025 del 13/5/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/5/2026 dal
Consigliere Manuela Cavallo.

FATTI DI CAUSA

1. La ██████████ S.r.l., in qualità di concessionaria per
il servizio di accertamento e riscossione della TARI per conto del Comune di
Napoli, notificava il 7/12/2023 alla ██████████ ██████████ S.p.a. l'avviso di
accertamento n. ██████████ del 25/10/2022 per la TARI relativa all'anno



2020, per l'importo di euro 167.064, con riguardo ad un immobile sito in [REDACTED] alla Via [REDACTED]. La contribuente impugnava l'atto impositivo davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

2. In particolare, la contribuente deduceva violazione di legge, allegando di avere già proposto impugnazione avverso un avviso di pagamento prodromico all'avviso di accertamento di cui sopra, relativo alla medesima imposta e alla medesima annualità, emesso dal Comune di Napoli e che la lite era stata definita tramite condono. In sostanza, la concessionaria aveva notificato un avviso di accertamento riguardante una pretesa impositiva già avanzata dal Comune di Napoli e oggetto di controversia già definita con condono. La seconda impugnazione, inoltre, era stata preceduta da richiesta di annullamento in autotutela in via amministrativa, che era rimasta priva di riscontro.

3. La concessionaria si costituiva nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, mentre la contribuente, con memoria illustrativa, chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle spese giudiziali in base alla soccombenza virtuale, in quanto l'atto impositivo era stato emesso in totale carenza di potere e in ragione del fatto che la concessionaria avesse annullato l'avviso solo dopo la notifica del ricorso, non riscontrando l'istanza di autotutela.

4. Il giudice di prime cure dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, così motivando sulle spese: *«La Corte prende atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'Ente e dichiara cessata la materia del contendere. In considerazione della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, del comportamento processuale conforme*



al principio di lealtà delle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.».

5. Avverso la sentenza, con particolare riferimento alla statuizione sulle spese giudiziali, proponeva appello la contribuente.

6. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania rigettava l'impugnazione.

7. Avverso tale statuizione propone ricorso per cassazione la contribuente, affidando le proprie doglianze a due motivi.

8. La concessionaria si è costituita con controricorso.

9. La contribuente ha depositato memoria per confutare le argomentazioni del controricorso e insistere nell'accoglimento dell'impugnazione.

10. È stata fissata l'adunanza camerale del 26/5/2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve, in primo luogo, essere rigettata l'eccezione della controricorrente in ordine all'inammissibilità del ricorso.

1.1 In particolare, la [REDACTED] S.r.l. sostiene che sussista, nel caso di specie, la preclusione della c.d. "doppia conforme", pur essendo stati formalmente allegati motivi di impugnazione diversi da quelli di cui all'art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. Sostiene, infatti, la concessionaria che, in sostanza, le doglianze della contribuente si riferiscano a fatti già oggetto di discussione delle parti, riguardanti il primo atto impugnato e il fatto che lo stesso fosse stato impugnato autonomamente.

1.2. L'eccezione deve essere disattesa, oltre che per la genericità della sua formulazione e per la esposizione confusa dei suoi presupposti, anche in virtù del fatto che le doglianze della ricorrente appaiono correttamente sussumibili nei parametri di cui all'art. 360, primo comma, c.p.c. invocati formalmente, diversi da quello di cui al n. 5).



Il primo motivo di ricorso si riferisce a "*motivazione apparente*", in quanto si osserva l'utilizzo, a giustificazione della compensazione delle spese, di formule di mero stile, apodittiche e tralaticie, rientrando tale doglianza, come correttamente indicato, nel parametro di cui al n. 4). La seconda doglianza si riferisce alla violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992 con errata applicazione del principio della "*soccombenza virtuale*" e non a un'omessa valutazione di fatti oggetto di discussione (posto che l'impugnazione dell'avviso prodromico e la definizione della lite erano fatto incontestato e ritenuto nella sentenza della C.T.R.).

1.3. La preclusione della "*doppia conforme*", inoltre, si riferisce a decisioni sovrapponibili rispetto a motivi di impugnazione avanzati sia in primo che in secondo grado, non, come nella specie, ad un motivo di doglianza relativo a statuizioni della sentenza di appello non sollevato in primo grado in quanto non riguardante l'atto impositivo originariamente impugnato.

2. Con il primo motivo, la [REDACTED] S.p.a. deduce violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, primo comma, n. 4), c.p.c., denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., dolendosi dell'apparenza della motivazione.

3. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 46 e 15 del d.lgs. n. 546/1992, denunciata ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., assumendo l'illegittimità della decisione per infrazione al principio della soccombenza virtuale in caso di cessata materia del contendere.

4. I motivi possono essere trattati congiuntamente e devono ritenersi fondati.

4.1. Il giudice di appello richiama, *per relationem*, la motivazione della sentenza di primo grado, così argomentando: «... *non soltanto il percorso motivazionale e decisorio della sentenza contestata evidenzia esplicitamente le ragioni della dichiarata cessazione della materia del*



contendere, ma soprattutto la consequenzialità tra i richiamati principi di lealtà processuale (alla luce del duplice dato costituito dalla tempistica procedimentale della vicenda de qua e dalle modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudizio tributario) e la statuizione di compensazione delle spese depongono univocamente nel senso della non irragionevole applicazione della clausola derogatoria del principio di causalità costituito dal peculiare andamento della vicenda processuale de qua».

Giova riportare, a sua volta, quanto argomentato dalla Corte di primo grado in merito alle spese giudiziali: *«La Corte prende atto dell'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato da parte dell'Ente e dichiara cessata la materia del contendere. In considerazione della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, del comportamento processuale conforme al principio di lealtà delle ricorrenti, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa».*

4.2. Orbene, la Corte di secondo grado, in maniera apodittica e con frasi di stile, non fa che richiamare la casistica dei parametri di riferimento per la valutazione della soccombenza virtuale così come emergente dalla giurisprudenza, salvo, poi, tuttavia, non spendere alcuna argomentazione sulla loro applicazione concreta al caso di specie e illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto la motivazione di primo grado *«non irragionevole»*.

4.3. Questa, a sua volta, ha utilizzato la stessa impostazione, invocando i parametri della natura dell'atto impugnato, delle questioni giuridiche formulate, del principio di lealtà delle parti in maniera tralaticia, senza spiegare come gli stessi parametri dovessero adattarsi al caso concreto (potendo la stessa motivazione essere confacente, per la sua genericità, a casi del tutto diversi tra loro e a decisioni addirittura opposte fra loro).



4.4. In sostanza, è del tutto mancante nel caso di specie l'illustrazione dell'*iter logico* seguito dalla Corte di secondo grado, senza che tale lacuna possa essere colmata dal riferimento *per relationem* alla pronuncia di prime cure, a sua volta mancante di argomentazioni esplicative del ragionamento seguito per giungere alla decisione.

4.5. Il riferimento (come si è detto, apodittico) alla ritenuta consequenzialità tra «*principi di lealtà processuale (alla luce del duplice dato costituito dalla tempistica procedimentale della vicenda de qua e dalle modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudizio tributario)*» e la statuizione sulle spese non appare in ogni caso coerente con il comportamento delle parti, tenendo conto, in particolare, dell'emissione dell'avviso di accertamento dopo la definizione agevolata della controversia sul prodromico avviso di pagamento.

4.6. Del tutto poi avulso dal caso di specie appare il riferimento alle «*modifiche normative in punto di modalità di introduzione del giudizio tributario*».

5. Il ricorso, pertanto, deve essere integralmente accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/5/2026.

Il Presidente

Giuseppe Lo Sardo

